



Tecniche Informatiche di ricerca giuridica

Nicolò Ghibellini
Università di Ferrara
ghbncl@unife.it

Seconda Lezione

Le problematiche legali
relative al sito web

Premessa

Quali sono le “implicazioni legali” di internet?

1. Internet è una comunità (virtuale) e in quanto tale necessita di regole;
2. Attraverso il web vengono posti in essere comportamenti “giuridicamente rilevanti”;
3. I soggetti che operano in Internet hanno una serie di diritti e di doveri;
4.

Obiettivi

- ◆ Comprensione dell'esatto rapporto tra mondo del web (cyberspazio) e diritto;
- ◆ Quesito fondamentale:
il diritto è pronto per svolgere nei confronti del cyberspazio la sua tipica funzione ordinatrice?

Internet e la legge

◆ CARATTERISTICHE DI INTERNET

1. Evoluzione molto rapida
2. Immaterialità
3. Transnazionalità

◆ AUTORITA'

1. Nazionali/Sovranazionali

◆ STRUMENTI NORMATIVI

1. Istituti giuridici preesistenti (contratto, diritto d'autore)
2. Istituti giuridici creati ad hoc (registrazione)

Problematiche legali

Natura giuridica
nome a dominio

Natura giuridica del nome a dominio

nome a dominio
marchio (segni distintivi)



concetti affini o mondi diversi ?

La qualificazione del nome a dominio

- ◆ Qualificazione tecnica → indirizzo numerico.
- ◆ Qualificazione giuridica → non è possibile paragonarlo ad un indirizzo, perché:
 1. Il nome a dominio rimanda ad un certo IP, collegato ad una certa macchina in rete.
 2. Il nome a dominio è scelto liberamente
- ◆ Dal punto di vista giuridico il nome a dominio può essere considerato un "segno".

Giurisprudenza e dottrina

elementi che emergono dalla comparazione tra nome a dominio e segni distintivi

1. Una certa analogia di funzione in campo commerciale (identificazione)
2. Interferenza (conflitto) tra sistema dei nomi a dominio (regole proprie) e disciplina segni distintivi (D.Lgs. N.30/05): quali regole applicare?

Tribunale di Vicenza 1998: caso "*Peugeot.it*"

◆ Caso: conflitto tra marchio registrato e nome a dominio.

◆ Passaggi fondamentali:

1. Irrilevanza della registrazione della RA
2. Regole di naming \neq legge ordinaria sui marchi e segni distintivi
3. Le regole di naming hanno natura privatistica, tale da non sottrarre il titolare alla disciplina della legge ordinaria
4. Il nome a dominio svolge funzioni analoghe al marchio

◆ Sentenza:

applicabilità ai nomi a dominio della legge sui marchi e segni distintivi

Tribunale di Firenze 2000: caso "*sabena.it*"

- ◆ Caso: conflitto tra marchio registrato e nome a dominio
- ◆ Passaggi fondamentali:
 1. Equiparazione del nome a dominio ad un comune indirizzo
 2. In relazione al nome a dominio non può porsi il problema della violazione d'impresa, della sua denominazione e dei suoi segni distintivi
 3. Una volta che il nome a dominio venga ottenuto in conformità delle regole di naming, queste prevalgono sull'utilità che l'impresa possa ottenere dalla corrispondenza nome dominio.
- ◆ Sentenza:
non assimilabilità del nome a dominio a marchio

Contrasto giurisprudenziale sulla natura del nome a dominio

◆ Primo indirizzo giurisprudenziale:

il nome a dominio è assimilabile al segno distintivo per cui nei conflitti con il marchio e gli altri segni distintivi si applicherà la legge sul marchio

◆ Secondo indirizzo giurisprudenziale:

il nome a dominio non è assimilabile al marchio o agli altri segni distintivi, per cui le uniche regole applicabili saranno quelle di naming

L'impatto della giurisprudenza sul Parlamento

- Nome a dominio: natura propria ed indipendente;
- regolamentazione (insoddisfacente) attraverso le regole di registrazione;
- Stimolo per la creazione di una legge ad hoc.

Disegno di legge 4594/2000 in tema di nomi a dominio

Art.1

- ◆ Determinate utilizzazioni di nomi a dominio sono vietate;
- ◆ Sanzioni (cancellazione+ammenda)

Art.2

- ◆ Istituzione anagrafe nazionale dei nomi a dominio

Art.1 disegno di legge 4594/2000

◆ Vietato l'uso di:

1. nomi identici/simili che identificano persone fisiche, giuridiche o altre organizzazioni.
2. nomi identici/simili a marchi di imprese o altri segni distintivi dell'impresa o di opere dell'ingegno.
3. nomi che identificano istituzioni/cariche pubbliche, enti pubblici o località geografiche.
4. Nomi di genere quando sono utilizzati per trarne profitto, cedendoli, o per recare danno.
5. Nomi tali da creare confusione o risultare ingannevoli

Critiche

- ◆ Imposizione di divieti assoluti (retti da presunzioni "invincibili")
- ◆ Non ha nessuna rilevanza l'uso che si fa in concreto dei nomi prescelti
- ◆ Nessuna indagine sull'*animus* del registrante (responsabilità oggettiva)
- ◆ Sistema sanzionatorio che va a sovrapporsi alla legge sui marchi
- ◆ Risarcimento danni
- ◆ Anagrafe: duplicato del RNA (registro nomi assegnati)

Le pronunce del Tribunale di Firenze

Ordinanze del Tribunale di Firenze



28 maggio 2001

7 giugno 2001



CAMBIO DI ORIENTAMENTO IN TEMA
DI RAPPORTO TRA NOMI A DOMINIO E
SEGNI DISTINTIVI

Ordinanze Tribunale di Firenze 28 maggio e 7 giugno 2001

l'utilizzazione del segno altrui come nome a dominio può comportare la violazione del diritto all'uso esclusivo del marchio



la società che aveva dato al proprio sito un nome a dominio illegittimo è stata condannata alla cancellazione del dominio presso la Ra.

La "primavera" 2001

1. Nome a dominio: non può essere considerato un mero indirizzo telematico.
2. Nome a dominio: svolge l'ulteriore funzione di segno distintivo dell'impresa che opera nel mercato.
3. Le regole proprie dell'ordinamento internet sono applicabili senza limitazioni finché le comunicazioni della rete telematica non assumano rilevanza per settori appositamente disciplinati dalla legge statale.

Tribunale di Napoli sentenza del 26/02/02

- ◆ Conferma della giurisprudenza della "primavera 2001"
- ◆ Nomi a dominio: segni distintivi atipici
- ◆ Rimangono irrisolti i problemi sollevati dalla "circolazione del nome a dominio" mentre il nome a dominio una volta registrato non può essere utilizzato da altri in rete, fuori da essa possono esserci altri marchi uguali

Nome a dominio e marchio: differenze

◆ Marchio:

1. controllo requisiti di legge (veritiero, originale, nuovo e registrato)
2. concessione diritto esclusivo utilizzo del segno
3. Efficacia all'interno dello stato

◆ Nome a dominio

1. Controllo solo formale
2. No limitazione territoriale

Il caso "armani.it"

Tribunale di Bergamo, sentenza n. 634/03:

1. la cancellazione della parola "armani" nel nome a dominio registrato dal convenuto;
2. Inibizione uso della parola "armani" come nome a dominio, ove non accompagnata da elementi differenziatori dalla nota casa di moda

Ratio della sentenza n. 634/03

- ◆ Il dominio "armani.it" registrato ai fini commerciali da un incisore di nome Luca Armani lede i diritti dello stilista
- ◆ Giorgio Armani è titolare di un marchio "forte" cioè celebre e meritevole di una tutela allargata a categorie merceologiche differenti da quelle per cui il marchio è stato registrato

Conseguenze della sentenza n. 634/2003

- ◆ Ridimensionamento delle regole di naming (ora regole di registrazione):
 1. Hanno vigore solo nel sistema di gestione dei nomi a dominio;
 2. Mere regole contrattuali (carattere amministrativo interno)
 3. No efficacia vincolante al di fuori del mondo internet
- NB: il giudice, nei conflitti tra nomi a dominio e marchio applica la legge (non può applicare regole di valore meramente interno)

Il definitivo orientamento della giurisprudenza

- ◆ Il nome a dominio è costituito da una denominazione;
- ◆ Il nome a dominio può essere assimilato ai segni distintivi (segno distintivo atipico);
- ◆ Nome a dominio e segni distintivi hanno analoghe funzioni "individualizzanti";
- ◆ L'impiego del nome a dominio può produrre delle interferenze con i diritti esclusivi dei titolari delle altre denominazioni protette;
- ◆ Risoluzione conflitti tra nome a dominio e altri segni distintivi: normativa sul marchio (segni distintivi)

D.Lgs. n. 30/2005

il nuovo codice della proprietà industriale equipara, per la prima volta, il nome a dominio agli altri segni distintivi

- ◆ art. 22 (unitarietà segni distintivi)
- ◆ Art. 118, co.6 (azione di rivendica)
- ◆ art. 133 (azione cautelare)

Social Network

Aspetti giuridici
Opportunità e rischi

Social Network

Definizione

gruppo di persone connesse tra di loro da diversi legami (per es. conoscenza casuale, rapporti di lavoro, vincoli familiari, amicizia, etc.)

Fondamento giuridico

- ◆ L'uomo è un animale sociale
- ◆ Libertà di associazione
- ◆ Diritto di ogni individuo di realizzarsi non solo come singolo ma anche nella sua dimensione collettiva

Evoluzione

Forme di condivisione tradizionali



Social network virtuali

Funzionamento

1. Registrazione (account):
creazione profilo personale (mail, dati personali, interessi, esperienze di lavoro, etc.);
1. Creazione contatti / sollecito nuove iscrizioni

Effetti /Conseguenze

- ◆ Diffusione dati personali relativi agli iscritti e a terzi;
- ◆ Pubblicazione di informazioni che diventano fruibili in modo globale;

Rischi

- ◆ Violazione Privacy
- ◆ Commissione reati
- ◆ Violazione copyright

Violazione privacy

- ◆ Tagging: indicizzazione globale
inconsapevole
- ◆ Violazione diritto all'oblio: difficoltà di
ottenere la cancellazione dei propri
profili

Rimedi Garante Privacy

Raccomandazioni:

1. Limitazioni visibilità intero profilo;
2. Utilizzo parziale dati profilo;
3. Accesso/modifica dati
4. Adozione misure di sicurezza

Commissione Reati

- ◆ Art. 167 T.U. Privacy
- ◆ Art. 494 cp
- ◆ Art. 615-bis cp
- ◆ Artt. 615-ter, 615-quater, 635-bis e 640-ter cp

Violazione copyright

- ◆ Indebita diffusione di materiale coperto da diritto d'autore